

FOGLIO INFORMATIVO N. 36 – 2026

SUCCESSIONI: STOP AL “COACERVO”

Da quest’anno – ma vale anche per le successioni aperte dal primo gennaio 2025 – le somme ricevute in eredità e quelle da donazione non si sommano, e con la doppia franchigia le imposte diminuiscono.

Trovarsi a non dovere sbagliare gli adempimenti richiesti dalla legge mentre si affronta la perdita di una persona cara non è piacevole. Ogni semplificazione è benvenuta, e per fortuna, su questo, c’è qualcosa di nuovo...

Un gorgo burocratico

Ritrovarsi a gestire un’eredità, con tutto quello che comportano le pratiche di successione, può essere una delle esperienze più snervanti. Oltre al dolore per il lutto si ha quasi la sensazione di essere risucchiati in un vortice di norme, regole, pratiche, conti, tasse e conti da pagare. Il tutto secondo logiche a volte quasi surreali, tanto che più di qualcuno è tentato dalla rinuncia all’eredità, pur di non rimanere vittime della burocrazia.

Rileviamo con soddisfazione una novità che il 2026 ha portato nel campo delle successioni. Dal 1° gennaio di quest’anno, grazie al d.lgs. 139/2024, il “coacervo successorio” è abolito: donazioni e successioni vengono valutate separatamente ai fini fiscali, con franchigie autonome, cosa che spesso porta a minori imposte dovute. Ma è necessario fermarsi un attimo e chiarire i termini.

Cos’era il coacervo

Il “coacervo” – secondo quanto ci dice la Treccani – nel linguaggio finanziario è un accumulo: “coacervo degli interessi, coacervo dei redditi, ai fini dell’applicazione dell’imposta complementare”. Più nello specifico il “coacervo successorio” era un meccanismo contabile usato per calcolare l’imposta di successione.

Le donazioni ricevute in vita da un futuro erede venivano sommate al valore dell'eredità per determinare la base imponibile dell'imposta di successione. In pratica, ogni donazione ricevuta in vita "consumava" parte della franchigia disponibile alla morte del donante, ad esempio la franchigia di 1 milione di euro prevista per coniuge e figli.

Se una famiglia aveva pianificato il passaggio dei beni dal donante agli eredi tramite donazioni graduali successive nel tempo, cosa in sé del tutto legale, doveva però accettare l'applicazione del coacervo successorio che azzerava qualsiasi beneficio fiscale.

Si aveva quasi la sensazione che lo Stato ritenesse a priori chi ricorreva alle donazioni in vita da donante a futuri eredi colpevole di una qualche forma di possibile evasione fiscale, e quindi dovesse essere considerato colpevole fino a prova contraria. Il D.Lgs. entrato in vigore il 1° gennaio 2026 elimina definitivamente il coacervo successorio.

Che cosa è cambiato?

Dal 1° gennaio, come si diceva, è entrato in vigore nella sua interezza il D.Lgs. 139/2024. A questo punto per qualsiasi successione che sia partita dal 1° gennaio 2026 in poi l'abolizione del coacervo successorio ha fatto sì che donazioni e successione non si sommino più per il calcolo dell'imposta.

Essendo quindi donazioni e successione due insiemi separati e non addizionabili, la franchigia da 1 milione di euro può essere usata separatamente da ogni erede per le donazioni e per il valore della restante successione ereditaria. In pratica nel caso di successione tra coniugi o tra genitori e figli, si può usufruire dell'esenzione dall'imposta di successione fino a 2 milioni di euro di beni trasferiti (1 milione di euro in donazione + 1 milione in successione). Le aliquote per il calcolo dell'imposta di successione restano invariate: 4% per grado 1, 6% per grado 2, 8% per grado 3.

Una seconda novità, non direttamente legata all'abolizione del coacervo successorio, ma sempre interessante, è che col D.Lgs. 139/2024 è diventata attiva l'opzione dell'autoliquidazione: l'erede calcola e versa l'imposta di successione dovuta entro 90 giorni dalla dichiarazione, con eventuale controllo successivo dell'Agenzia delle Entrate.

Su questo ci sentiamo di dare un consiglio: dato che un calcolo errato nell'autoliquidazione espone a sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, la raccomandazione è di affidarsi a un notaio, un commercialista o comunque un professionista esperto in questa materia, per la

predisposizione della dichiarazione di successione e il calcolo dell'imposta. Questo soprattutto di fronte a patrimoni complessi o più eredi – a volte in diverbio tra loro – che rendono molto complicato per un profano districarsi tra le varie opzioni senza incorrere in qualche errore, anche usando i software specifici.

Un esempio per capire

Tra il 2014 e il 2018 Mario dona a sua figlia Adalgisa 700.000 euro. Alla sua morte nel 2024 le lascia altri 600.000 euro come successione. Secondo il vecchio ordinamento pre-2026 Adalgisa doveva sommare donazioni + successione arrivando così a un totale di 1,3 milioni di euro. Tolta la franchigia di 1 milione sarebbero rimasti 300.000 euro imponibili, su cui Adalgisa in quanto erede di grado 1 avrebbe dovuto pagare un'imposta di successione al 4% pari a 12.000 euro.

Ipotizziamo invece che Mario si riprenda e viva altri due anni, morendo nel 2026. A questo punto la situazione di Adalgisa cambia radicalmente. Non deve sommare nulla, e tratta donazioni ricevute in vita e successione come due insiemi distinti e, ognuno con una franchigia di un milione di euro. In nessuno dei due casi la franchigia è superata, e quindi l'imposta di successione è pari a zero.

Attenzione ai beni immobili

Attenzione però, tutto questo si applica ai beni mobili (come liquidi, titoli ecc.) non ai beni immobili (edifici, case, terreni). Per questi ci sono imposte e costi che vanno a "comporre" le spese della successione, ma che non sono l'imposta di successione in senso stretto. In ogni caso, per non sbagliare: consultare sempre un professionista.

In concreto

Chi ha già ricevuto donazioni in vita non deve fare nulla di immediato. Quando – si spera il più tardi possibile – si aprirà la successione verrà applicato automaticamente il nuovo regime senza coacervo successorio.

Nel caso si stia ragionando su un passaggio di beni tramite donazioni i punti fermi sono che le donazioni ai figli – o ai coniugi – fino a 1 milione di euro ognuno sono esenti dall'imposta di successione, e che dopo la morte ogni erede di grado 1 godrà comunque di una franchigia successoria pari a 1 milione di euro.

2026 o 2025?

Il coacervo successorio è stato abolito del tutto dal 1° gennaio 2026, ma la riforma attuata dal D.Lgs. 139/2024 si applica anche a successioni aperte dal 1° gennaio 2025 in poi. Dunque il coacervo successorio rimane in essere solo per successioni aperte entro il 31 dicembre 2024.

È anche importante sottolineare che l'elemento base non è la data della donazione in vita, ma la data dell'apertura della successione. Se la successione è stata aperta dopo il 1° gennaio 2025, tutte le donazioni ricevute negli anni precedenti dagli eredi non si sommano alla successione.

Roma, settembre 2026